

Legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 (BUR n. 58/1993)

TUTELA IGIENICO SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DALLA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI GENERATE DA IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI

Art. 1 - Finalità e campo di applicazione.

1. La Regione Veneto, al fine di tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'uso di apparati in grado di generare radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, con la presente legge disciplina l'installazione e la modifica degli impianti per teleradiocomunicazioni, nel rispetto della normativa statale in materia.

2. Sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti di teleradiocomunicazioni, con frequenza compresa fra 100KHZ e 300 GHZ e con potenze efficaci massime al punto di emissione superiore a 7 watt.

Art. 2 - Comunicazione.

1. I titolari o i legali rappresentanti degli impianti indicati nel comma 2 dell'articolo 1, entro trenta giorni dall'entrata in possesso della sorgente di radiazione non ionizzante, devono comunicare alla sezione di fisica del presidio multizonale di prevenzione competente per territorio, le caratteristiche tecniche dell'apparato. La stessa sezione di fisica trasmette copia della comunicazione al dipartimento regionale per l'igiene pubblica.

2. La comunicazione, in carta semplice, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'apparato per teleradiocomunicazioni, deve essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 3, comma 3.

3. In caso di modifica delle caratteristiche tecniche dell'impianto questa deve essere comunicata, entro 30 giorni, con le procedure previste al comma 1.

Art. 3 - Autorizzazione.

1. L'installazione o la modifica di impianti per teleradiocomunicazioni, con potenza efficace massima totale all'antenna superiore a 150 watt, sono subordinate all'autorizzazione da parte del Presidente della Giunta regionale

2. L'istanza di autorizzazione, in carta legale, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, deve essere inoltrata al dipartimento regionale per l'igiene pubblica, tramite la sezione di fisica del presidio multizonale di prevenzione, del luogo in cui si intende installare o modificare l'impianto.

3. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione, in

carta semplice, datata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante:

- a) schede A e B, come modelli allegati;
- b) schema dei componenti del sistema d'antenna, con le dimensioni lineari dei singoli elementi radianti;
- c) pianta in scala 1: 10.000 con curve altimetriche, indicazione della direzione del nord geografico e, per ciascuna frequenza utilizzata, della posizione del sistema d'antenna;
- d) pianta in scala 1: 2.000 con curve altimetriche, indicazione della direzione del nord geografico, della posizione del sistema d'antenna, per ciascuna frequenza utilizzata, delle abitazioni, con indicati i piani fuori terra, delle strade e dei luoghi nelle vicinanze dei sistemi d'antenna, fino ad una distanza di almeno 500 metri da questa.

4. All'istanza è allegata, ove prevista, la concessione edilizia rilasciata dal sindaco del comune territorialmente competente, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.

5. L'istruttoria tecnica ed amministrativa è espletata dal dipartimento regionale per l'igiene pubblica, che si avvale, per il parere radioprotezionistico, della sezione di fisica del presidio multizonale di prevenzione, competente per territorio.

Art. 4 - Istruttoria.

1. Sulla base della documentazione ricevuta la sezione di fisica del presidio multizonale di prevenzione territorialmente competente effettua il calcolo previsionale dei parametri rappresentativi del rischio sanitario associato e formula, sulla base dei limiti ammissibili descritti all'art. 5, il prescritto parere di cui al comma 5 dell'art. 3 ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

2. Gli oneri derivanti dalla attività prestata dalle sezioni di fisica del presidio multizonale di prevenzione, sono a carico del titolare dell'impianto o del legale rappresentante, e sono liquidati con le procedure e le modalità di cui al tariffario unico regionale, predisposto ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54, come modificata dall'art. 8 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 21.

Art. 5 - Limiti massimi ammissibili di esposizione.

1. Nessuna delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti, di cui all'art. 1, deve esporre la popolazione a valori efficaci di campo elettrico E o magnetico H imperturbati e, per frequenze superiori a 10 MegaHertz, a densità di potenza dell'onda piana equivalente nel punto in esame, superiore ai limiti sottoindicati:

Frequenza f (MegaHertz)	Intensità efficaci di campo imperturbato E (V/ m)	H	Densità di potenza dell'onda piana
	(A/ m)		

			equivalente P_{eq} (W/ m ²)
0,1 - 1	87	$0,23/ f^{1/2}$	-
> 1 - 10	$87/ f^{1/2}$	$0,23/ f^{1/2}$	-
> 10 - 400	27,5	0,073	2
> 400 - 2000	$1,375 f^{1/2}$	$0,0037 f^{1/2}$	$f/ 200$
> 2000 300.000	61	0,16	10

2. Qualora il rischio per la popolazione sia dovuto alla concorrenza di più sorgenti operanti a diversa frequenza, va considerato l'indice di esposizione, costituito dalla somma dei quozienti tra ogni grandezza di campo e il rispettivo limite. Ogni quoziente R_i relativo all'i-esima sorgente operante a frequenza f_i è definito in funzione della frequenza dalle formule:

a) $R_i = E_i/E_{max}$ oppure $R_i = H_i/H_{max}$

per 100 kiloHertz $\leq f_i < 10$ MegaHertz;

b) $R_i = (E_i/E_{max})^2$ oppure $R_i = (H_i/H_{max})^2$ oppure $R_i = (P_{eq})_i / (P_{eq})_{max}$

per 10 MegaHertz $\leq f_i < 300$ GigaHertz

3. Nel caso di campi d'irradiazione con frequenze miste si applica la formula b) del comma 2. Con tale simbolismo l'indice di esposizione I, in ogni punto accessibile alla popolazione, deve soddisfare alla condizione:

$$I = \sum R_i \leq 1$$

4. La Giunta regionale è delegata ad adottare i provvedimenti necessari alla modifica dei limiti massimi di esposizione, riportati nei commi precedenti, in conformità a future disposizioni nazionali o internazionali.

Art. 6 - Verifiche dei limiti massimi di esposizione.

1. Al fine di verificare il limite massimo di esposizione di cui all'articolo 5, e per il rispetto delle condizioni alle quali è stata subordinata l'autorizzazione regionale, il dipartimento regionale per l'igiene pubblica, per il tramite della competente sezione di fisica del presidio multizonale di prevenzione, procede a periodici controlli dei campi elettromagnetici generati dagli impianti.

2. Nel caso di superamento dei limiti fissati dall'articolo 5, ai titolari o ai legali rappresentanti degli impianti il Presidente della Provincia assegna un termine di trenta giorni per la regolarizzazione dell'impianto.

3. Scaduto il termine della diffida, ed in presenza di un limite non consentito, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stesso il Presidente della Giunta regionale procede alla revoca della autorizzazione.

4. Nei casi previsti dal comma 2, la competente sezione di fisica

trasmette i risultati e le valutazioni al dipartimento regionale per l'igiene pubblica ed al titolare dell'impianto.

Art. 7 - Norma transitoria.

1. Fermo restando, per tutti gli impianti disciplinati dalla presente legge, l'obbligo della comunicazione prevista dall'art. 2, i titolari o i legali rappresentanti degli impianti di teleradiocomunicazioni indicati nell'art. 3 che, alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già operanti nel territorio regionale, devono, entro sei mesi dalla suddetta data, richiedere la prescritta autorizzazione regionale con l'obbligo comunque di ottemperare entro tale termine al rispetto dei limiti massimi di esposizione fissati dall'art. 5

Art. 8 - Sanzioni.

1. L'installazione o la modifica degli impianti previsti dall'articolo 3 della presente legge, senza la prescritta autorizzazione, ovvero in difformità della stessa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del titolare, da lire 1 milione a lire 10 milioni.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative e per la riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori, è competente il Presidente della Giunta regionale, che provvede nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi statali e regionali vigenti..

3. Il Presidente della Giunta Regionale ordina d'ufficio, a spese del titolare dell'impianto o del legale rappresentante la demolizione o la riduzione a conformità, delle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in conformità della medesima.

Art. 9 - Norma finale.

1. La Giunta regionale, con provvedimento da assumere entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua ed istituisce, presso una sezione di fisica del presidio multizonale di prevenzione, il Centro regionale di riferimento per le radiazioni non ionizzanti, con compiti di studio, ricerca, standardizzazione e censimento di tutte le fonti di radiazioni di teleradiofrequenza e microonde, nonché di raccolta dei dati affluenti dalle singole sezioni di fisica dei presidi multizonali di prevenzione, in un unico Osservatorio regionale.

*ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 1993, N. 29 ,
RELATIVA A:*

**TUTELA IGIENICO SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DALLA
ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI GENERATE
DA IMPIANTI PER TELECOMUNICAZIONI**

SCHEMA A
(ex art. 3)

DATI ANAGRAFICI

Emittente _____ (nome _____ commerciale)

_____ Titolare/Legale _____ Rappresentante

Via _____ n. _____

Ca.p. _____ Città _____

Prov. _____ N. Tel. _____

DATI TECNICI

Emittente _____

_____ Comune

_____ Località

_____ Frequenza _____ in _____ MegaHertz

_____ Altezza del centro elettrico del sistema irradiante da terra, in metri:

_____ Potenza massima efficace all'apparato d'antenna in kW:

_____ Quota sul livello del mare del punto di installazione:

_____ Direzione di massimo irraggiamento _____ (in gradi rispetto al Nord e in senso orario)

_____ Guadagno d'antenna _____ in _____ decibel

Polarizzazione: _____ orizzontale _____ verticale (barrare la casella)

Ubicazione dell'impianto preesistente più vicino:

Distanza dal punto di installazione: _____

Azimut (rispetto al nord geografico): _____

Data _____

Il Titolare/Il Legale
Rappresentante

SCHEDA B1
(ex art. 3)

DIAGRAMMA ORIZZONTALE

0°	120°	240°
10°	130°	250°
20°	140°	260°
30°	150°	270°
40°	160°	280°
50°	170°	290°
60°	180°	300°
70°	190°	310°
80°	200°	320°
90°	210°	330°
100°	220°	340°
110°	230°	350°
		360°

I valori riportati sono espressi in:

dB W/W₀ E/E₀
(Barrare la casella corrispondente)
con $dB = 10\log(W/W_0) = 20\log(E/E_0)$

essendo W la potenza efficace che occorrerebbe irradiare isotropicamente per avere in tutte le direzioni la stessa densità di potenza che si ha nella direzione considerata, mentre W₀ è la potenza efficace nella direzione di massimo irraggiamento.

0° indica la direzione del Nord geografico e gli angoli sono in senso orario rispetto al Nord.

Data _____

Il Titolare/Il Legale
Rappresentante

SCHEDA B2
(ex art. 3)

DIAGRAMMA VERTICALE

<u>0°</u>	<u>16°</u>
-	
<u>1°</u>	<u>17°</u>
-	
<u>2°</u>	<u>18°</u>
-	
<u>3°</u>	<u>19°</u>
-	
<u>4°</u>	<u>20°</u>
-	
<u>5°</u>	<u>21°</u>
-	
<u>6°</u>	<u>22°</u>
-	
<u>7°</u>	<u>23°</u>
-	
<u>8°</u>	<u>24</u>
-	
<u>9°</u>	<u>25°</u>
-	
<u>10°</u>	<u>26°</u>
-	
<u>11°</u>	<u>27°</u>
-	
<u>12°</u>	<u>28°</u>
-	
<u>13°</u>	<u>29°</u>
-	
<u>14°</u>	<u>30°</u>
-	
<u>15°</u>	
-	

I valori riportati sono espressi in:

dB W/W₀ E/E₀
(Barrare la casella corrispondente)
con $dB = 10\log(W/W_0) = 20\log(E/E_0)$

essendo W la potenza efficace che occorrerebbe irradiare

isotropamente per avere in tutte le direzioni la stessa densità di potenza che si ha nella direzione considerata, mentre W_0 è la potenza efficace nella direzione di massimo irraggiamento.

Il diagramma è da compilare solo se l'emissione utile è entro 30° di abbassamento e deve essere relativo alla direzione di massimo irraggiamento, 0° indicando la direzione orizzontale e gli angoli successivi l'abbassamento.

Data _____

Il Titolare/Il Legale
Rappresentante
